

FEDERCHIMICA
ASSOGASTECNICI

Associazione nazionale imprese gas tecnici,
speciali e medicinali

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E IMPATTO SULLE IMPRESE

MODIFICHE PIU' RECENTI AL D.LGS. 81/08 E NON SOLO

Ing. Massimiliano Brach del Prever

INDICE

- 1** Modifica art. 18 D.Lg 81/08 – Nomina del MC e individuazione dei Preposti
- 2** Modifica art. 19 D.Lg 81/08 – Compiti del Preposto
- 3** Modifica art. 26 D.Lg 81/08 – Individuazione del Preposto in sede di Appalto
- 4** Modifica art. 37 D.Lg 81/08 – Formazione del DL e del Preposto - Addestramento
- 5** Modifica art. 72 D.Lg 81/08 – Obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso
- 6** Modifica art. 73 D.Lg 81/08 – Formazione addestramento del DL per uso di attrezzature
- 7** Decreti Ministeriali antincendio del 1-2-3 settembre 2021
- 8** Regolamento 1149/2020(UE) sull'uso di prodotti a base di Diisocianati
- 9** D.Lg. 24/2023 - Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative

COMPONENTI SQUADRA DI SICUREZZA - I

DATORE DI LAVORO

Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

DIRIGENTE

Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

PREPOSTO

Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

LAVORATORE

Persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.



COMPONENTI SQUADRA DI SICUREZZA - II

RSPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

RLS

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza - persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

ADDETTI GESTIONE E EMERGENZE

Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.



Obblighi del DL e Dirigente – art.18 D.Lg 81/08

L'art. 18 del D.Lg. 81/08, per il datore di lavoro e il dirigente, prevede una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, fra i quali (elenco non esaustivo):

- *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria*
- *designare i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza;*
- *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale*
- *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti*
- *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza*
- *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori*
- *elaborare il documento di valutazione dei rischi*

Obblighi del DL e Dirigente – art.18 D.Lg 81/08

..prosegue..

- *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
- *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione*
- *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;*
- *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi*
- *vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità, ove previsto*

Nota: Per la descrizione completa degli obblighi fare riferimento al testo vero e proprio dell'art. 18 del D.Lg. 81/08

1/A - MODIFICA ART. 18 D.LGS 81

Obblighi datore di lavoro e dirigente

Le due figure devono nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81 (luglio 2023)

Articolo 18, comma 1, lettera a):

« a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28»



1/B - MODIFICA ART. 18 D.LGS 81

Obblighi datore di lavoro e dirigente

Le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza: costui non può subire pregiudizio dallo svolgimento di questa attività (dicembre 2021)

Articolo 18, comma 1, dopo la lettera b):

«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;



2/A - COMPITI PREPOSTO

MODIFICA ART. 19 (dicembre 2021)

a) Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;**

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;



2/B - COMPITI PREPOSTO

MODIFICA ART. 19 (dicembre 2021)

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;



2/C - COMPITI PREPOSTO

MODIFICA ART. 19 (dicembre 2021)



f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (comma introdotto dalle recenti modifiche)

g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' articolo 37

3 - INDIVIDUAZIONE PREPOSTO IN SEDE DI APPALTO/SUBAPPALTO

MODIFICA ART. 26

In regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. E' stato aggiunto il comma 8 bis all'art. 26 del TUS (dicembre 2021)




8-bis. « Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto »

ALTRE MODIFICHE INTRODOTTE AL D.LGS. 81 - I

MODIFICA ART. 37: FORMAZIONE

La legge 215/21 modifica l'art.37 del Testo Unico di Sicurezza annunciando (nel nuovo periodo del comma 2) che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l'accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.



4/A – FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

MODIFICA ART. 37: FORMAZIONE DATORE DI LAVORO (comma 7) dicembre 2021

La grande novità della legge 215/21 (che modifica il D.Lg. 81/08) è l'**introduzione della formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro**, figura che compare ora nel nuovo comma 7 dell'art. 37 fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro



Il nuovo comma 7 dell'art.37

«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;

4/B - FORMAZIONE PREPOSTO

MODIFICA ART. 37 – C7 TER (dicembre 2021)

Per il Preposto è richiesta la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»;

Il nuovo comma 7 ter dell'art.37


«7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»;



4/C – ADDESTRAMENTO

MODIFICA ART. 37: ADDESTRAMENTO (comma 5) dicembre 2021

« 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato »



5 – ATTREZZATURE DI LAVORO

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso - MODIFICA ART. 72 – C2 (luglio 2023)

Chi prende a noleggio o in concessione d'uso attrezzature di lavoro deve sempre attestare l'avvenuta formazione e ora anche l'addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature

Il nuovo comma 2 dell'art.72

« 2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo»



6 – ATTREZZATURE DI LAVORO

Informazione, formazione ed addestramento MODIFICA ART. 73 – C4 bis (luglio 2023)

L'articolo 73 riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:



Il nuovo comma 4 bis dell'art.73

«4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

7/A – DECRETI ANTINCENDIO

Decreto Controlli 1 settembre 2021:

“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 c.3.lettera a) punto 3 del D.Lg. 81/08“

Tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati. Si tratta di appositi tecnici in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 01 settembre 2021 (qualifica obbligatoria a partire dal 25/9/2024)

Tutti i datori di lavoro dovranno predisporre un apposito registro su cui annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

7/B1 – DECRETI ANTINCENDIO

Decreto GSA 2 settembre 2021:

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”

Il Piano di Emergenza dovrà essere presente nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

I livelli di rischio incendio sono rinominati:

- il rischio basso verrà rinominato “livello 1”;
- il rischio medio verrà rinominato “livello 2”;
- il rischio alto verrà rinominato “livello 3”

7/B2 – DECRETI ANTINCENDIO

Decreto GSA 2 settembre 2021:

- Rientreranno nelle attività di livello 1 tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
- Rientreranno nelle attività di livello 2:
 - i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;
 - i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.
- Rientreranno nelle attività di livello 3 tutte quelle attività specificatamente elencate nell'Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio:
 - fabbriche e depositi di esplosivi;
 - uffici con oltre 1000 persone presenti;
 - alberghi con oltre 200 posti letto;
 - stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

7/B3 – DECRETI ANTINCENDIO

Decreto GSA 2 settembre 2021:

- Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
- Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima formazione.
- Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultimo corso, l'obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
- Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell'Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
- I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 del DM 02 settembre 2021.

7/C1 – DECRETI ANTINCENDIO

Decreto MINICODICE 3 settembre 2021:

“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3 lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Questo Decreto regola in modo particolare la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio con particolare riferimento alle attività non soggette e non normate.

Stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio

7/C2 – DECRETI ANTINCENDIO

Decreto MINICODICE 3 settembre 2021:

La vera novità è che non è più sufficiente valutare il rischio incendio, o meglio, redigere un documento prevalentemente descrittivo e davvero poco analitico e progettuale. Ora è necessario applicare almeno uno dei tre strumenti tecnici di prevenzione e protezione forniti dalle più moderne normative italiane, ovvero:

- Regole tecniche di prevenzione incendi laddove risultino applicabili;
- Mini-Codice (contenuto nel DM 3 settembre 2021) nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio;
- Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 ed s.m.i.) per tutti gli altri luoghi di lavoro.

In qualsiasi situazione verrà redatta sempre una relazione tecnica (ed elaborati grafici) con prescrizioni ed adeguamenti necessari per garantire la sicurezza in caso di incendio e l'assolvimento dell'obbligo di legge

8 – Regolamento 1149/2020(UE)

Regolamento 1149/2020(UE) sull'uso di prodotti a base di Diisocianati

Tali sostanze chimiche sono da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023 a meno che

1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 in peso o
2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele

Il Regolamento 1149/2020 ha stabilito che, **a partire dal 24 agosto 2023** i lavoratori, dipendenti o autonomi, e il datore di lavoro, in qualità di utilizzatori, **potranno far uso di prodotti a base di diisocianati solo se in possesso un attestato rilasciato a chi ha frequentato un apposito corso e superato l'esame finale** – Aggiornamento ogni 5 anni

9/A – D.LG. 24/2023

Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e europee (WHISTLEBLOWING)

Il D.Lgs. 24/2023 (di attuazione della direttiva UE 2019/1937) è intervenuto sulla disciplina relativa alla protezione delle persone (normalmente dipendenti) che segnalano violazioni di norme delle quali sono venute a conoscenza nell'ambito lavorativo.

La protezione del segnalante (whistleblower) consiste, in sintesi, nella creazione da parte della società una serie di garanzie che lo tutelino da eventuali misure ritorsive in caso di segnalazione (quali licenziamento, retrocessione di grado, mutamento di funzioni o cambiamento di orario, sospensione, note o referenze negative, misure disciplinari, ecc.).

Lo stesso D.Lgs. 24/2023 prevede l'obbligo (per le società alle quali si applica tale disposizione) di istituire canali di segnalazione e di adottare procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni nonché di svolgere l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

9/B – D.LG. 24/2023


Protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e europee (WHISTLEBLOWING)

Sono tenute al rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 le società che, nell'ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a 50 nonché le società che hanno adottato un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

L'obbligo di istituzione del canale di segnalazione (interna) decorre dal 15/07/2023, per le società che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, più di 249 dipendenti, e dal 17/12/2023 per quelle che abbiano impiegato più di 50 dipendenti (ma meno di 250).

Per le società che hanno adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza risulta essere normalmente in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire il ruolo di soggetto interno incaricato della gestione del canale di segnalazione

9/C – D.LG. 24/2023



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Massimiliano Brach del Prever

